

**DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2022**

**61/2022/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1193<sup>a</sup> riunione del 22 febbraio 2022

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 573/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2020/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità 26 marzo 2020, 5/2020 (di seguito: determinazione DIEU 5/2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 27 luglio 2021, DSAI/25/2021/gas (di seguito: determinazione DSAI/25/2021/gas).

**FATTO:**

1. Con la RQDG 14/19 approvata con la deliberazione 574/2013/R/gas, l’Autorità ha imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra i quali, l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi: alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione (articolo 28) e alla qualità commerciale del servizio di distribuzione (articolo 64). Tale termine è stato prorogato al 30 aprile 2020 per la comunicazione dei dati relativi all’anno 2019, con la determinazione DIEU 5/2020.
2. Successivamente alla scadenza dei predetti termini, la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi agli anni 2018 e 2019 da parte di alcune imprese distributrici di gas, tra cui Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. (di seguito anche società), esercente attività di distribuzione canalizzata di GPL e, pertanto, l’Autorità, con deliberazione 573/2020/R/gas ha intimato l’adempimento, entro e non oltre il 29 gennaio 2021, tramite il sistema telematico dell’Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 28 e 64 della RQDG 14/19.
3. Anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 573/2020/R/gas è spirato senza che la società abbia provveduto ad inviare i dati di cui all’articolo 28 della RQDG 14/19, relativi agli anni 2018 e 2019.
4. Pertanto, con determinazione DSAI/25/2021/gas, è stato avviato, nei confronti di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l., un procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 per l’accertamento della mancata ottemperanza agli obblighi di informazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni e Impegni, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 3.161 (tremilacentosessantuno), prevedendo che l’eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo (comunque non inferiore al minimo edittale di 2.500 euro, previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo 93/11) entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/25/2021/gas – previo invio dei citati dati del 2018 e 2019 relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, di cui all’ articolo 28 della RQDG 14/19 – avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni e Impegni.
5. Non avendo la società pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta né inviato i dati richiesti, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
6. Nel corso del procedimento la società non ha presentato memorie difensive.
7. Con la nota prot. 43869 del 23 novembre 2021, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

8. La violazione contestata con la citata determinazione DSAI/25/2021/gas risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti è emerso il mancato rispetto da parte della società, così come specificato nella medesima determinazione DSAI/25/2021/gas, della deliberazione di intimazione 573/2020/R/gas, come indicato nei precedenti paragrafi. Gli elementi probatori comprovanti le responsabilità di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. non sono stati, inoltre, smentiti dalla società che nel corso del procedimento sanzionatorio non ha prodotto alcuna memoria difensiva.

**QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

9. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

10. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, le condotte omissive della società si pongono in contrasto con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. In merito a tale profilo, si prende atto che la società, in data 26 settembre 2021, ha inviato i dati di cui all'articolo 28 della RQDG 14/19, relativi al solo anno 2019.
11. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
12. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si dà atto che nelle more dell'istruttoria la società ha depositato il bilancio relativo all'esercizio 2020, ove risulta che il fatturato conseguito nel medesimo esercizio sia pari a euro 14.514. Sotto questo profilo assume rilievo la circostanza relativa alle perdite di esercizio conseguite dalla società negli anni 2017 (per euro 12.588), 2018 (per euro 7.254), 2019 (per euro 10.546) e 2020 (per euro 12.730).
13. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 1.450 (millequattrocentocinquanta/00)

**DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 28 della RQDG 14/19 il cui adempimento è stato intimato con deliberazione 573/2020/R/gas;

2. di irrogare, nei confronti di Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00) per violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 28 della RQDG 14/19 il cui adempimento è stato intimato con deliberazione 573/2020/R/gas;
3. di ordinare a Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a Servizi & Impianti Reti Gas S.r.l. (P.IVA 06916620963) mediante pec all'indirizzo servigas@pec-legal.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*